

Sent. 13178/14
del 8/10/2014

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 17691/2012 RGAC e vertente

TRA

S. Rosa e F. Ornella, elettivamente domiciliate in Napoli/Centro Direzionale alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F/10 presso gli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte, dai quali sono rappresentate e difese come da procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTI

E

Perruna Maria, domiciliata in Napoli alla Via Marechiaro 118

Spa Allianz, in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale di Augusto 162 presso l'avv. Francesco Napolitano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

APPELLATE

Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale

Conclusioni delle parti: Alla udienza del 3/12/2013 le parti costituite concludevano ciascuna come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione.

Con sentenza 20016/2011 il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato Perruna Maria responsabile esclusiva del sinistro verificatosi in data 5/10/2007 in Napoli, in cui l'autovettura Mini Cooper tg. CC di proprietà di S. Rosa e condotta da F. Ornella Maria, stava percorrendo Discesa Coroglio in direzione Nisida, quando era stata investita e danneggiata dall'autovettura VW Golf tg. DJ di proprietà della



Pe... ed assicurata per la Rca con la spa Allianz; conseguentemente il GdP ha condannato la Allianz a risarcire i danni subiti dalla Sa... al proprio veicolo, liquidati in euro 6.000 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché i danni subiti dalla Fi... alla sua persona, liquidati in euro 2.183, oltre interessi dalla sentenza al saldo, nonché a rimborsare alla S... ed alla F'... le spese del giudizio, liquidate in euro 2.050 di cui 250 per esborsi, 800 per diritti e 1.000 per onorario, oltre spese generali, Iva e Cpa. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello la S... e la F'..., per cinque motivi che si vanno ad esaminare.

Primo motivo: in favore della Fi... non è stato liquidato il danno morale, che invece è dovuto. Il GdP nel liquidare il risarcimento dovuto alla F'... ha espressamente statuito: "Nulla per il danno morale ormai escluso dall'indennizzo per le lesioni micro - permanenti". In tal modo, il primo giudice si è (implicitamente) riferito all'art. 139 Cod. Assicurazioni, il quale ha fissato dei criteri per risarcire il "danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti"; come si desume dall'art. 138 Cod. Assicurazioni, per lesioni di lieve entità (ossia "micro - permanenti, secondo la terminologia adoperata dal GdP) devono intendersi lesioni cui sia conseguito un danno biologico fino al 9%. Evidentemente, secondo il GdP, se il legislatore ha fissato dei criteri rigidi per liquidare il danno biologico da micropermanenti, proprio per raggiungere uniformità sul punto in tutto il territorio nazionale, allora si deve escludere che possano aggiungersi ulteriori voci di danno per le stesse lesioni, da liquidare discrezionalmente da parte del giudice: si vanificherebbe l'introduzione di un criterio uniforme. La difesa della F'... li, nell'atto di appello, argomenta molto ampiamente per dimostrare - in estrema sintesi - che il danno morale è una voce di danno non patrimoniale distinta dal danno biologico, rappresentando "il dolore soggettivo derivato alla persona dalla lesione subita al suo diritto all'integrità psicofisica" (Cass. 17344/2011); la prova del danno è in re ipsa, perlomeno per quanto riguarda il danno morale da invalidità temporanea; quindi, il GdP ha errato nel ritenere che l'art. 139 Cod. Assicurazioni escluda la risarcibilità del danno morale in caso di micro permanenti: tale norma fissa i criteri per liquidare il danno biologico da micropermanenti, ma ciò non significa che le micropermanenti non generino anche un danno morale, che pure va risarcito.

L'art. 2059 cc stabilisce che "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.", ma non definisce cosa sia il danno non patrimoniale. L'art. 185 co. 2 cc stabilisce che "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.". Come affermato da Cass. 1361/2014: "La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.". Dunque, il danno morale è una



forma di danno non patrimoniale consistente in patema d'animo o sofferenza interiore, quale lesione arrecata alla dignità o integrità morale, e in ultima analisi alla dignità umana. E Cass. 5243/2014 ha affermato: "In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per presunta, secondo l' "id quod plerumque accidit", quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva.". Ciò significa che in generale, com'è ovvio, una lesione fisica determina un patema d'animo, una sofferenza interiore, talmente rilevanti da dover essere risarciti; e poiché tale patema è indissolubilmente connesso al danno alla salute, è razionale concepire un unico criterio di liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente subito da chi abbia subito lesioni personali di una certa entità: danno biologico e conseguente patema, ossia danno morale. Il criterio in questione è in linea di principio costituito, come spiega sempre Cass. 5243/2014, dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale". Le stesse tabelle prevedono un possibile aumento percentuale dell'entità del risarcimento, nel caso in cui il danno non patrimoniale – comprensivo della sua componente di danno morale – superi quello normalmente conseguente ad un dato grado d'invalidità permanente, per ragioni connesse al particolare riflesso di quelle lesioni sulle condizioni di vita del soggetto leso. Ma, come si è visto, solo per le lesioni che abbiano determinato una invalidità superiore al 10% si può presumere che il danno biologico abbia leso la dignità del soggetto. Ed è questa la ragione per la quale l'art. 139 Cod. Assicurazioni, per il risarcimento delle lesioni di lieve entità, si riferisce esclusivamente al danno biologico; non può presumersi che al danno biologico fino al 9% si accompagni un danno morale, da liquidare sistematicamente insieme al danno biologico, poiché come già detto in tal modo si vanificherebbe l'intero sistema di liquidazione predeterminato dall'art. 139 Cod. Assicurazioni. D'altronde, il comma 2 dell'art. 139 Cod. Assicurazioni chiarisce che ai fini della norma "per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito."; quindi, la nozione di danno biologico non comprende la componente di danno non patrimoniale rappresentata dal danno morale, cioè dal patema d'animo che leda la dignità umana. Vero è che il comma 3 dell'art. 139 Cod. Assicurazioni stabilisce che: "L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.", ma si tratta pur sempre di un possibile aumento del danno biologico, ossia di una più marcata incidenza della lesione sulla vita del danneggiato; resta escluso il patema d'animo. In definitiva, ha ragione l'appellante



Fi... , quando deduce che il danno morale va liquidato anche in caso di lesioni micropermanenti: non è vero, come afferma il GdP, che il danno morale sia "ormai escluso dall'indennizzo per le lesioni micro - permanenti"; l'art. 139 Cod. Assicurazioni indica come liquidare il danno biologico, non esclude che vada liquidato anche il danno morale. Ma è pur vero che le lesioni che provocano un danno biologico inferiore al 10% determinino necessariamente un patema d'animo del soggetto leso, tale da ledere la sua dignità. Per "dignità" deve intendersi in generale quella qualità che rende un uomo meritevole di rispetto; una lesione psicofisica di un certo rilievo implica necessariamente una sofferenza, un patema, che deriva dalla menomazione dell'integrità dell'essere umano; ma quando la lesione è lieve, ciò non necessariamente accade; il danno morale a micropermanenti non è in re ipsa, come si afferma a pag. 19 dell'atto di appello. Nel caso in esame, il GdP ha riconosciuto che la Fi... li ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla colonna cervicale, una contusione cranica e contusioni multiple per il corpo, con conseguente inabilità temporanea totale di giorni 10 e parziale al 50% di altri giorni 10, e danno biologico del 2%. Non sono danni di entità tale da ledere la dignità del soggetto leso, e l'appellante non ha neppure spiegato (nell'impugnazione) perché in concreto ciò dovrebbe essere avvenuto. A pag. 21 dell'atto di appello si afferma che almeno per il periodo di invalidità temporanea il danno morale si debba presumere, poiché l'infortunata "non era più autonoma ... non solo non poteva attendere alle sue ordinarie e straordinarie occupazioni ... ma veniva anche privata della sua libertà ...". E su questo punto, si deve convenire con la parte appellante: è stato accertato che per 10 giorni la Fi... li non ha potuto espletare in concreto le sue occupazioni ed i suoi interessi e quindi, per tale periodo, ha subito un rilevante patema d'animo, e la sua dignità è stata lesa. Appare equo liquidare tale danno nella metà di quello liquidato per il danno biologico temporaneo, pari ad euro 210 (ciò perché il periodo d'inabilità temporanea è così breve, da rendere molto lieve il patema complessivamente subito dal soggetto leso); oltre interessi legali sulla somma devalutata dalla sentenza di primo grado (20/5/2011) alla data del sinistro (5/10/2007) e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 5/10/2007 alla presente sentenza; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla sentenza al soddisfo. In questo limite va accolto il primo motivo di appello.

Secondo motivo di appello: la Allianz non è stata condannata a rimborsare alle appellanti le somme da queste spese per l'assistenza tecnica e legale in sede stragiudiziale, da liquidare in euro 2.696,76 per la S... me ed in euro 994,33 per la Fi... li, oppure in diverse misure. Sul punto il GdP non ha disposto nulla, pur essendo state le somme richieste nell'atto di citazione della S... ne e nella comparsa d'intervento della Fi... li. Così facendo, il GdP ha errato, in base al principio enunciato da Cass. 14594/2005: "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.". Letta la parcella stragiudiziale presentata dalla difesa dell'attrice S... ne in primo grado, tutte le attività ivi indicate non sono tali da dover essere compensate in base alla tariffa per le



prestazioni giudiziali, e possono quindi formare oggetto di apposita domanda di risarcimento, così come in effetti è stato; la tariffa e lo scaglione di valore applicati risultano corretti (tariffa forense approvata con D.Min. Giustizia /4/2004, scaglione da 5.200 a 25.000); tutte le competenze e le relative spese esenti appaiono dovute, ad eccezione di quelle per dattilo e collazione (e compresa la somma per la consulenza tecnica di parte), per un totale di euro $(259 + 234,18 =) 493,18$; per quanto concerne gli onorari, si ritiene di applicare i minimi tariffari, avendo l'attività professionale ad oggetto un ordinario sinistro da circolazione stradale, di modesto rilievo e che non presentava alcuna specificità; inoltre, si ritiene di poter presumere che si sia svolta una sola conferenza di trattazione con il cliente, mancando prova di ulteriore attività; non è invece provato che sia stato rilasciato un parere orale, autonomo rispetto al resto dell'attività compiuta dal difensore; vanno quindi liquidati euro 555,50, oltre ad euro 11,55 per spese esenti; sono poi dovute le spese generali del 12,50% su competenze ed onorari, la cassa avvocati al 2%, l'Iva al 20%, le spese esenti, per un totale di euro $(814,50 + 101,81 + 18,32 + 186,92 + 245,73 =) 1.367,28$; oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla domanda del 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Per quanto riguarda la F^o, applicando i medesimi criteri ma lo scaglione di valore inferiore, si liquidano euro 133,40 per competenze, euro 283 per onorario, euro 52,05 per spese generali, euro 9,36 per Cpa, euro 95,56 per Iva ed euro 186 per spese esenti, per un totale di euro 759,37; oltre accessori come sopra. Il secondo motivo di impugnazione va quindi accolto nella misura indicata.

Con il terzo motivo, le appellanti lamentano che il GdP non ha riconosciuto a titolo di danno da ritardato pagamento, gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento via via annualmente rivalutata dal fatto alla sentenza, così come richiesto in citazione ed in comparsa d'intervento. In effetti, il GdP ha liquidato esclusivamente gli interessi legali (sulle somme dovute a titolo di risarcimento) dalla sentenza al saldo, contravvenendo al principio enunciato da Cass. 5671/2010: "In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito extracontrattuale, gli interessi compensativi dovuti per il danno da ritardo non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all'art. 2056 cod. civ., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 cod. civ.". Poiché le somme sono state liquidate dal GdP all'attualità (cioè alla data in cui ha emesso la sentenza), la Allianz va condannata a pagare a S^{ra} e F^o, rispettivamente su euro 6.000 ed euro 2.183, gli interessi legali sulle somme devalutate dal 20/5/2011 al 5/10/2007 e poi via via annualmente rivalutate secondo indici Istat da tale data sino alla presente pronuncia, nonché gli interessi legali sulle somme definitivamente rivalutate dalla presente pronuncia al soddisfo.

Con il quarto motivo, le appellanti lamentano che le spese vive da loro sostenute siano state superiori agli euro 250 complessivamente liquidati dal GdP, ed enumerano



analiticamente tali spese, così come già indicate nelle parcelle depositate in primo grado. Si ritengono dovute le somme indicate dalle appellanti per notificazione dell'atto di citazione, iscrizione della causa a ruolo, notificazione della intimazione a testi, copie verbali, per un totale di euro 175,15 per la S^c e ed euro 27,21 per la Fi^c. Non si ritengono dovute le spese esenti per dattilo e collazione, che costituiscono un diritto di procuratore, e per fascicolo (rientra tra le spese generali). Come si vede, la somma liquidata dal GdP per tale voce appare congrua, e questo motivo di appello va rigettato.

Quinto ed ultimo motivo di appello: il GdP ha liquidato unitariamente le spese di lite sostenute dall'attrice S^c e dalla intervenitrice F^c, ma non vi ha incluso la maggiorazione di legge per assistenza plurima, e per assistenza contro più parti. Ai sensi dell'art. 5 co. 4 D.Min. Giustizia 127/2004: "Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti, La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.". Appare giusto aumentare del 20% l'onorario dovuto per la difesa di parte attrice ed intervenitrice, poiché ha comportato l'esame di posizioni non identiche (quanto al tipo di danni subiti dall'una alle cose, dall'altra alla persona); non si ritiene invece di aumentare l'onorario per la difesa contro più parti, perché ciò non ha comportato l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. Quindi, a titolo di onorario di primo grado va liquidata l'ulteriore somma di euro $(1.000 \times 20/100 =) 200$, oltre spese generali, Iva e Cpa. Essendo stati accolti, in varia misura, 4 motivi di appello su cinque, le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata Allianz e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17691/2012 RGAC tra: S^c e Rosa e F^c Ornella, appellanti; Pr^c Maria e spa Allianz, appellate; così provvede:

- 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la spa Allianz a pagare, oltre a quanto statuito nella sentenza di primo grado: a) alla F^c, a titolo di danno morale, la somma di euro 210, oltre interessi legali sulla somma devalutata dal 20/5/2011 al 5/10/2007 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat dal 5/10/2007 alla presente sentenza; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla



sentenza al soddisfo; b) alla S: ne, a titolo di spese stragiudiziali, la somma di euro 1.367,28; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo; c) alla Fi a titolo di spese stragiudiziali, la somma di euro 759,37; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 10/11/2008 alla presente pronuncia; oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo; d) alla S: su euro 6.000, invece degli interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo, gli interessi legali sulla somma devalutata dal 20/5/2011 al 5/10/2007 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data sino alla presente pronuncia, nonché gli interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla presente pronuncia al soddisfo; e) alla Fi su euro 2.183, invece degli interessi legali dalla sentenza di primo grado al soddisfo, gli interessi legali sulla somma devalutata dal 20/5/2011 al 5/10/2007 e poi via via annualmente rivalutata secondo indici Istat da tale data sino alla presente pronuncia, nonché gli interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla presente pronuncia al soddisfo; f) ad entrambe le appellate l'ulteriore somma a titolo di onorario di euro 200; oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori;

- 2) Condanna la spa Allianz a rimborsare alle appellanti le spese del presente grado, che liquida in euro 182 per esborsi ed euro 2.400 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Michele Liguori e Tiziana Conte.
Così deciso in Napoli in data 8/10/2014 Il giudice unico

